

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO E MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MANIFESTAZIONI A PREMIO E MANIFESTAZIONI DI SORTE LOCALI

La Legge finanziaria 27 dicembre 1997, n. 449, per l'anno 1998, con l'art. 19, 3 comma, ha abrogato alcune disposizioni previste dal Regio decreto legge 19 ottobre 1938, n. 1933 ed altre previste dal Decreto legge 30 settembre 1989, n. 332, in materia di tasse sulle lotterie. Con il successivo 4 comma, stessa legge, é stata prevista l'emanazione di un Regolamento per la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio nonché delle manifestazioni di sorte locali previste dalla citata legge n. 1933/38.

Una prima annotazione deve essere fatta **in ordine alla abolizione della tassa lotteria** prevista dalle norme del 1938 e da quella del 1989.

Queste disposizioni prevedevano, per le manifestazioni a sorte, una tassa di lotteria del 20% sul valore globale dei premi, a favore della Provincia in cui si svolgeva la manifestazione, a cui doveva aggiungersi una addizionale del 50% a favore dello Stato. Per i concorsi dipendenti dall'abilità dei partecipanti si applicava una tassa di lotteria del 10% sul valore della massa dei premi. Successivamente, con le norme di cui alla legge nr. 384/1989, che modificano il predetto D.L. nr. 332/89 citato, si rendeva applicabile soltanto la tassa unificata di lotteria del 30% sul valore della massa dei premi.

Con le nuove norme, quindi, dopo aver abolito la tassa di lotteria, **sono state introdotte nuove regole codificate con il Regolamento emanato con D.P.R. 26 ottobre 2001, nr. 430, in vigore dal 12 aprile 2002. Gli ulteriori chiarimenti sono stati forniti dalla Circolare Ministeriale nr. 32/E del 12 aprile 2002.**

Il regolamento, in adempimento delle norme della legge nr. 449 del 1997, prende in esame le operazioni a premio revisionando completamente la disciplina dei concorsi e delle operazioni a premio e delle manifestazioni di sorte locali.

Una importante novità riguarda **la soppressione dell'obbligo di richiedere l'autorizzazione ministeriale per l'effettuazione di concorsi a premio, operazioni a premio e manifestazione di sorte locali**. Con le nuove norme gli organizzatori devono presentare al Sindaco del Comune di residenza e al Prefetto **una comunicazione almeno trenta giorni prima della data stabilita per la manifestazione e deve contenere il dettaglio dello svolgimento della stessa**.

Le manifestazioni sui concorsi e le operazioni a premio riguardano esclusivamente le imprese commerciali e/o industriali e non riguardano gli enti senza fine di lucro.

Le "manifestazioni di sorte locali", quali le lotterie, le tombole e le pesche o banchi di beneficenza, riguardano gli Enti morali, le Associazioni e Comitati senza fine di lucro aventi scopi assistenziali, culturali, ricreativi e sportivi, e le ONLUS, se dette manifestazioni sono necessarie per far fronte alle esigenze finanziarie degli enti stessi.

Il Regolamento di cui si riferisce, all'articolo 13 dispone in via assoluta che é vietata ogni sorta di lotteria, tombola, riffa e pesca o banco di beneficenza, ma le consente -in deroga- soltanto agli enti soprarichiamati e ai partiti o movimenti politici.

La normativa precisa che **per lotteria si deve intendere la manifestazione di sorte effettuata con la vendita di biglietti staccati da registri a matrice concorrenti ad uno o più premi secondo l'ordine di estrazione. La lotteria é consentita se la vendita dei biglietti é limitata al territorio della provincia, l'importo complessivo dei biglietti non supera la somma di _ 51.645,69 (100 milioni) e i biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressiva.**

Per tombola si deve intendere la manifestazione di sorte effettuata con l'utilizzo di cartelle con numerazione da 1 a 90. La tombola é consentita se la vendita é limitata

al Comune in cui la tombola si estrae e ai Comuni limitrofi. Il numero delle cartelle é illimitato per ogni tombola ma i **premi posti in palio non possono superare,** complessivamente, **la somma di € 12.911,42 (25 milioni).**

Per pesche o banchi di beneficenza si deve intendere la manifestazione di sorte effettuata con vendita di biglietti. Esse sono consentite se la vendita dei biglietti é limitata al territorio del Comune ove si effettua la manifestazione ed il ricavato non eccede la somma di _ 51.645,69 (100 milioni).

E' in ogni caso vietata la vendita dei biglietti e delle cartelle **a mezzo di ruote della fortuna o con altri sistemi analoghi.**

I premi delle manifestazioni devono consistere solo in **servizi e beni mobili con esclusione del denaro, valori bancari e metalli preziosi.**

Per le pesche di beneficenza deve essere nominato un responsabile dell'Associazione che deve controllare il numero dei biglietti venduti e procedere, alla presenza di un incaricato del Sindaco, alla chiusura delle operazioni.

Per le tombole, entro **30 giorni** dall'estrazione, l'Associazione deve presentare all'incaricato del Sindaco la documentazione che attesta la consegna dei premi ai vincitori.

Documentazione

Alla comunicazione da presentare al Prefetto e al Sindaco del Comune in cui viene effettuata la manifestazione deve essere allegata, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento in parola, la seguente documentazione:

1. Per le lotterie: regolamento recante quantità e natura dei premi assegnati, quantità e prezzo dei biglietti da vendere, luogo di esposizione dei beni, nonché luogo e tempo fissati per l'estrazione e la distribuzione dei premi ai vincitori;

2. Per le tombole: regolamento contenente la descrizione dei premi da assegnare e l'indicazione del prezzo di ogni cartella, documentazione attestante il versamento della cauzione prestata al Comune nel cui territorio si svolge la tombola, con scadenza non inferiore a tre mesi. L'ammontare della cauzione deve essere pari al valore dei premi messi in palio. Il valore é stabilito in base al prezzo di acquisto dei premi o al valore normale dei beni stessi in caso di beni non acquistati;

3. Per le pesche o banchi di beneficenza: la comunicazione deve contenere il numero e il prezzo dei biglietti da emettere.

Adempimenti

L'estrazione della lotteria e della tombola deve essere pubblica e secondo le modalità che devono essere portate a conoscenza dei cittadini partecipanti mediante idonei avvisi esposti in tutti i Comuni interessati alla manifestazione.

Gli avvisi devono contenere gli estremi della comunicazione fatta al Sindaco e al Prefetto, il programma della lotteria o della tombola, le finalità che ne motivano la manifestazione e la serie e la numerazione dei biglietti e delle cartelle.

Prima dell'estrazione un rappresentante dell'organizzazione ritira tutti i biglietti e le cartelle rimasti invenduti e controlla l'esattezza delle registrazioni eseguite. Alla fine della manifestazione verrà redatto un verbale contenente tutte le operazioni eseguite, copia del quale sarà inviata al Prefetto e al Sindaco del Comune.

Per le pesche e banchi di beneficenza é necessario l'intervento di un responsabile dell'ente promotore il quale procede alla verbalizzazione delle operazioni di chiusura alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune. Una copia del verbale sarà inviata al Prefetto e allo stesso Sindaco.

Con l'occasione si ritiene opportuno rammentare che, ai sensi dell'art. 108, comma 2-bis, del D.P.R. 22 dicembre 1986, nr. 917 (TUIR), gli enti non commerciali non considerano influenti per la formazione del reddito i proventi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate **occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore, in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

Tale esclusione vale anche ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto.